

AVVISO PER I CONTRIBUENTI

ACCONTO IMU 2023

16 GIUGNO 2023

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17.05.2023

Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1 c. 762, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre

ACCONTO IMU	Aliquota IMU ‰
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate, iscritte nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, con l'applicazione della detrazione di €.200,00 di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011;	6
Altri immobili diversi dall'abitazione principale	10.60
Aree fabbricabili	10.60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1
Immobili produttivi categoria “ D “	10.60
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (c.d. immobili merce)	ESENTI
Terreni agricoli	ESENTI

IMU- COME PAGARE

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il **codice catastale del Comune di Cantalupo nel Sannio " B630 "** mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali utilizzando i seguenti codici tributo:

CODICE COMUNE	DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
B630	Abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze	3912
B630	Altri immobili diversi dall'abitazione principale	3918
B630	Aree edificabili	3916
B630	Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
B630	Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3925
	Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930

IMU - ESENZIONI

- **Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1 - A/8 e A/9** nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente e **relative pertinenze**, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

- Ai sensi dell'art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019¹, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...".

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 adibiti ad abitazione principale.

- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

- Abitazione principale e relative pertinenze, possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1, D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **sono esenti dall'IMU. Previa dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. (per il 2023 entro il 30 Giugno del 2024).**

- Terreni agricoli (il Comune di Cantalupo nel Sannio è considerato comune montano).

Per usufruire delle agevolazioni, dovrà essere presentata dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

IMU - RIDUZIONI

La Legge 208/2015 ha introdotto novità in merito agli immobili concessi in comodato in uso ai familiari e a quelli locati a canone concordato:

Per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1 comma 10 L. 208/15), è riconosciuta per l'anno d'imposta 2023, una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 -A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9-.

Per le abitazioni locatate a canone concordato (art.1, comma 53 L.208/15) di cui alla L. 9 dicembre 1998, n.431, l' IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune , ridotta al 75% (riduzione del 25%).

Dal 1 gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

A) Per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati è prevista una **riduzione IMU del 50%** applicabile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

B) Per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 è prevista una riduzione IMU del 50%

Per usufruire delle agevolazioni , di cui alle lettere A) e B) dovrà essere presentata dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni, i Contribuenti potranno rivolgersi all'**Ufficio Tributi**.
Recapito telefonico: 0865 814206, e-mail: amministrazione@comune.cantalupo.is.it ,
PEC : comunecantaluponelsannio@pec.it

IL SINDACO

